

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"Flood - Centro Giovani APS"

Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente concernente il terzo settore, l'Associazione di promozione sociale denominata: "Flood - Centro Giovani APS".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mordano (BO) ed opera nel territorio della Regione Emilia Romagna, nel territorio nazionale e in quello internazionale, con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione intende operare senza fini di lucro nei settori di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017 lettere d) e i).

Art. 2 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina di aspetti organizzativi specifici.

Art. 3 (Efficacia)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione.

Art. 4 (Interpretazione)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Sono obiettivi specifici della Associazione:

- aiutare i percorsi di crescita attraverso un servizio d'informazione e consulenza preciso e puntuale nei maggiori campi d'interesse giovanile, non solo culturali ma legati alle problematiche concrete di questa fascia d'età;
- valorizzare la creatività e il protagonismo giovanile;
- incentivare iniziative e percorsi di autogestione, mettere a disposizione e valorizzare i propri spazi per iniziative giovanili autonome o organizzate in collaborazione;

- arricchire la vita socio-culturale della città, valorizzando la risorsa 'giovani', come componente attiva e creativa della comunità;
- aiutare i giovani che hanno doti e capacità a trovare anche sbocchi in attività imprenditoriali, mettendo a disposizione consulenze e collaborazioni specifiche;
- trasmettere conoscenze ed organizzare opportunità culturali e formative varie;
- favorire la socializzazione giovanile e fare prevenzione primaria nei confronti di fenomeni di marginalità e svantaggio socio-culturale;
- promuovere il benessere, l'inclusione sociale e la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita della comunità;
- favorire l'integrazione dei giovani di origine non italiana;
- mantenere aperto un canale di comunicazione tra i giovani e le Istituzioni locali;
- collaborare e lavorare in rete con gli altri soggetti territoriali che si occupano dei giovani.

L'Associazione potrà promuovere le seguenti iniziative:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi, proiezioni di films e documentari;
- attività associative: serate culturali ed incontri di approfondimento sulle tecniche energetiche o su argomenti comunque di interesse per i soci;
- attività sportive: esercizio di attività sportive dilettantistiche;
- attività ricreative: gite turistiche e viaggi;
- attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione atti di convegni, di seminari, di corsi, nonché degli studi e delle ricerche compiute, diffusione di libri e supporti informatici;
- attività di formazione: corsi teorico/pratici per operatori, istituzione di gruppi di studio e di ricerca, workshop.
- ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, compiendo, nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. L'individuazione delle suddette attività è competenza del Consiglio Direttivo secondo i principi di secondarietà e strumentalità rispetto alle attività di interesse generale.

L'Associazione può aderire ad altre associazioni e/o organizzazioni che perseguano i medesimi obiettivi o analoghe finalità.

Art. 6 (Soci e ammissione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Possono aderire all'Associazione anche persone giuridiche o altre associazioni che ne condividano le finalità e che parteciperanno alle attività associative tramite il legale rappresentante delle medesime, con gli stessi diritti e doveri delle persone fisiche, a condizione che il loro numero non

sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale associate e che siano enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata ad apposita domanda scritta dell'interessato, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente della responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento della maggiore età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci si dividono in soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.

Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione (atto costitutivo).

Sono soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono soci Sostenitori coloro che effettuano versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa, a sostegno dell'attività dell'Associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica differenze di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 7 (Diritti e doveri degli associati)

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti i libri sociali, gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia mediante richiesta scritta. Tale richiesta può avvenire mezzo lettera o e-mail ai recapiti ufficiali dell'Associazione.

I soci hanno il dovere di:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari con la propria opera prestata a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Art. 9 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo, quando obbligatorio per legge;
- Organo di Revisione, quando obbligatorio per legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 10 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dai soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altro mezzo di comunicazione telematico/internet, spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data

fissata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni riunione dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.11 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca il Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando obbligatorio per legge, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando obbligatorio per legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva gli eventuali regolamenti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Art. 12 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 13 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La seconda convocazione non può derogare dalle maggioranze previste per la prima.

Art. 14 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo può essere formato da 5 (cinque) a 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e rieleggibili per 2 mandati. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o altra causa, il Consiglio può provvedere alla surroga che dovrà essere sottoposta a ratifica della prima Assemblea convocata; il nuovo consigliere durerà in carica fino al termine del mandato dell'organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla elezione e nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale secondo i principi di secondarietà e strumentalità rispetto alle attività di interesse generale;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da un consigliere delegato direttamente dal Presidente.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax oppure per posta elettronica con comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell'interessato, oppure tramite applicazioni di messaggistica istantanea, da inviarsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 15 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi della normativa vigente e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 22 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dalla normativa vigente e in particolare dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 (Responsabilità della organizzazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 24 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 25 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

